

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

Nr. Progr. **49**
Data **30/07/2014**
Seduta NR. **9**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2014

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/07/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANSCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

IOVINO PAOLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI GIULIA, LAFFI ELISA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento alla deliberazione n. 45 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 14.622.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal Decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

Tenuto conto in particolare che, con l'Imposta Unica Comunale, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale per legge e per regolamento (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate; anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; u.i. posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Visto l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), il quale:

- introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- solo per il 2014 i limiti di cui ai punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11.06.2013 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 04.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 25.10.2012, n. 40 in data 11.06.2013 e n. 48 in data odierna;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3 luglio 2014 avente per oggetto: "Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Bilancio Annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 – Approvazione dei relativi schemi ed allegati";

Dato atto che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale in questa seduta saranno fissate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2014;

Ritenuto necessario, per l'anno 2014:

- a) di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014 (di modifica al comma 677 della Legge n. 147/2013);
- b) al fine di garantire la gestione dei servizi e salvaguardare gli equilibri di Bilancio di stabilire, nel rispetto dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta municipale unica per l'anno 2014, nella misura seguente:

ALIQUOTE:

- **aliquota pari allo 0,40 per cento** per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9:

- unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze;
- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **aliquota pari allo 0,20 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute da soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00 con la presenza di un figlio disabile grave a carico fiscale, residente nell'alloggio in oggetto, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
L'anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello d'imposizione IMU e di applicazione dell'aliquota ridotta;
- **aliquota pari allo 0,40 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, esclusi quelli destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- **aliquota pari allo 0,48 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo d'imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale, e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
- **aliquota pari allo 0,70 per cento**, per l'abitazione e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, locata a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato dalle Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
- **aliquota pari allo 0,96 per cento**, per i terreni agricoli;

- **aliquota pari allo 1,06 per cento**, per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei punti precedenti;

DETRAZIONI: si confermano le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 10 luglio 2014 come da verbale in atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19 luglio 2014 e pervenuto al protocollo n. 15652 del 24 luglio 2014;

Visti infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta municipale propria (IMU):
 - **aliquota pari allo 0,40 per cento** per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9:
 - unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze;
 - unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - **aliquota pari allo 0,20 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute da soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00 con la presenza di un figlio disabile grave a carico fiscale, residente nell'alloggio in oggetto, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
L'anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello d'imposizione IMU e di applicazione dell'aliquota ridotta;
 - **aliquota pari allo 0,40 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, esclusi quelli destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - **aliquota pari allo 0,48 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo d'imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale, e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
 - **aliquota pari allo 0,70 per cento**, per l'abitazione e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, locata a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato dalle Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
 - **aliquota pari allo 0,96 per cento**, per i terreni agricoli;
 - **aliquota pari allo 1,06 per cento**, per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei punti precedenti;
- 2) Di stabilire che il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte o agevolate, esclusi i casi per i quali è previsto l'obbligo della presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione, conforme ai modelli predisposti dal Comune, entro il termine di pagamento del saldo IMU del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni. In caso di contratto regolarmente registrato, la mancata presentazione dell'autocertificazione sarà sanzionata ai

sensi delle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate;

- 3) Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. negli anni precedenti sono ritenute valide anche per l'Imposta municipale propria (IMU) nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo;
- 4) Di stabilire che dall'imposta dovuta per abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, non destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008;
- 5) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- 6) Di stimare in € 2.910.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;
- 7) Di dare atto che, con la successiva deliberazione in data odierna delle aliquote TASI, sarà rispettato il disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014 (convertito in Legge n. 68/2014);
- 8) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011).

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **49** del **30/07/2014**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 28/07/2014</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 28/07/2014</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 30/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/08/2014